Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Sabato, 10 dicembre 1932 - Anno XI** — **Numero 284**

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno - tanto in edizione normale che in quella economica - che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 4° e 5° del volume III e fascicolo 1° del volume IV dell'edizione normale, nonchè dei fascicoli 1° e 2° del volume IV dell'edizione economica 1932.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta Leggi e Decreti presso il Ministero della Giustizia - Palazzo di via Arenula - Roma - nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti" nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno" e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 10 DICEMBRE 1932-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Obbligazioni 6 per cento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª emissione, ed obbligazioni 6 per cento serie speciale Telefonica della 1ª, 2ª e 3ª emissione, sorteggiate il 1° dicembre 1932-XI.

(7633)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1542.
Equiparazione del Pio Istituto per sordomute di Crema alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che il Pio Istituto per sordomute di Crema si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Pio Istituto per sordomute di Crema è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte delle fanciulle sordomute e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per le medesime, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1932 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 327, *foglio* 16. — MANCINI.

CONVENZIONE.

Fra i sottoscritti Truffi gr. uff. prof. Riccardo, Regio provveditore agli studi di Milano, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale; Cerri don Antonio, parroco di S. Giacomo Maggiore in Crema, vice presidente di diritto dell'Opera pia sordomute povere di Crema; Madre Maria Borsieri, superiora delle Figlie della Carità Canossiane di Crema e direttrice di diritto dell'Opera pia medesima, si è convenuto quanto appresso:

1. — L'Opera pia sordomute povere di Crema si obbliga ad impartire l'istruzione elementare alle sordomute in età dell'obbligo scolastico, e ad un numero non inferiore di 21, elevabile ad un massimo di 80 alunne.

2. — L'Istituto si obbliga di impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sulla istruzione dei sordomuti.

3. — L'Istituto si obbliga di adibire all'insegnamento il numero di maestri necessario in base al numero delle alunne ricoverate corrispondendo al personale insegnante ed assistente uno stipendio che si avvicini per quanto sia pos-

sibile allo stipendio minimo legale degli insegnanti elementari e del corrispondente personale assistente dei ruoli statali.

4. — Il Ministero dell'educazione nazionale riconosce l'Istituto « Opera pia sordomute povere » di Crema come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione delle fanciulle sordomute in esso accolte.

5. — Il Ministero dell'educazione nazionale allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento si obbliga ad un concorso di L. 15.000 annue, ridotte del 12 per cento.

Qualora le alunne non raggiungessero il numero minimo di ventuno come è previsto al comma 1° della presente convenzione, l'annuo concorso di L. 15.000 verrà proporzionalmente ridotto in base al numero effettivo delle alunne ricoverate.

6. — La Madre Maria Borsieri delle Figlie della Carità Canossiane e direttrice dell'Opera pia sordomute povere di Crema interviene nella presente convenzione per dichiarare che le Figlie della Carità di Crema, come in passato e fino dalla fondazione dell'Opera pia (anno 1885) hanno sempre contribuito al pareggio del bilancio con oblazioni provenienti dal loro patrimonio privato, così continueranno anche per l'avvenire, in modo da escludere la possibilità di ulteriori richieste di sussidio allo Stato, oltre la somma fissata nella presente convenzione.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunziata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta inoltre stabilito che la convenzione andrà in vigore dalla data del Regio decreto con il quale l'Istituto « Opera pia sordomute povere » di Crema sarà riconosciuto come pubblica scuola.

Resta integra la facoltà al Ministero di denunziare in ogni tempo, prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Milano, 2 febbraio 1932 - Anno X

Sac. Antonio Cerri, parroco, vice presidente dell'Opera pia.

Borsieri Maria, superiora delle Figlie della Carità Canossiane di Crema.

Riccardo Truffi, Regio provveditore agli studi di Milano.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1932, n. 1543.

Norme integrative del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di compiere ulteriori accertamenti sulle denuncie presentate dai produttori di bozzoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le corporazioni, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali agricole di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, controlleranno la esattezza delle denuncie presentate, entro il termine prescritto dall'art. 3 dello stesso decreto, dai produttori di bozzoli della campagna bacologica 1932.

Gli elenchi controllati delle anzidette denuncie saranno inviati, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a documentazione delle richieste di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del predetto decreto, non oltre il 31 gennaio 1933.

Art. 2.

Il pagamento del premio ai produttori di bozzoli sarà effettuato entro il 31 marzo 1933.

Contro il mancato pagamento, totale o parziale, del premio è ammesso esclusivamente ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste da presentare, entro il 15 aprile 1933, al Consiglio provinciale dell'economia corporativa, il quale trasmetterà il ricorso al Ministero, con le proprie controdeduzioni, non oltre il 30 aprile 1933.

La decisione del Ministro è inappellabile.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrastanti con quelle contenute nel presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1932 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 327, *foglio* 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1544.

Estensione alla Regia guardia di finanza del R. decreto 5 novembre 1932, n. 1407, che reca provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1932, n. 1407, contenente provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica in Patria e in Colonia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 5 novembre 1932, n. 1407, si applica anche alla Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua stessa data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. **1545.**

Scioglimento dell'Ente autonomo « Olbia » per le case popolari con sede in Terranova Pausania e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto il R. decreto 11 agosto 1921, n. 1337, con il quale l'Ente autonomo « Olbia » per le case popolari con sede in Terranova Pausania (Sassari) è stato riconosciuto come ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico;
Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, numero 2655;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Vista la nota in data 17 febbraio 1932, n. 2721 Div. IV, con la quale S. E. il prefetto di Sassari riferisce che il predetto Ente non ha spiegato alcuna attività per il raggiungimento del fine per il quale era stato costituito;
Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento dell'Ente stesso e alla conseguente messa in liquidazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente autonomo « Olbia » per le case popolari con sede in Terranova Pausania è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Auci Antonio, impiegato straordinario presso il Municipio di Terranova Pausania, è nominato liquidatore dell'Ente stesso con il compito di provvedere alla relativa liquidazione a norma di legge.

Art. 3.

L'Ente per tutta la durata della sua liquidazione corrisponderà al predetto liquidatore una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. **1546.**

Agevolazioni postali al carteggio della Tombola nazionale pro Opere pie, Ospedale Umberto I ed Orfanotrofio femminile di Enna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda, con la quale la Congregazione di carità di Enna, autorizzata con provvedimento di S. E. il Capo del Governo ad effettuare, il 27 giugno 1933, l'estrazione di una Tombola nazionale a favore delle dipendenti Opere pie, Ospedale Umberto I ed Orfanotrofio femminile, chiede le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato per il carteggio della tombola stessa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della Tombola nazionale pro Opere pie, Ospedale Umberto I ed Orfanotrofio femminile, di Enna, sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. **1547.**

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Bagno.

N. 1547. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Aquila per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Bagno viene deter-

minato in annue L. 72.872.51 per ciascuno degli esercizi finanziari 1928-29 e 1929-30, in L. 67.169,99 per l'esercizio 1930-31 ed in L. 30.901.25 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Recanati Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Recanati Giuseppe venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 27 luglio 1932-X, con la quale il predetto Recanati ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Recanati, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Recanati Giuseppe è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 71. — GUALTIERI.

(7562)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Nattino Pietro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Nattino Pietro venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Nattino ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Nattino, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Nattino Pietro è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 63. — GUALTIERI.

(7563)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Nunes Vais Lamberto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Nunes Vais Lamberto venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Vista la domanda, in data 22 luglio 1932-X, con la quale il predetto Nunes Vais ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Nunes Vais in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Nunes Vais Lamberto è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 58. — GUALTIERI.

(7564)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Palcani Romolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Palcani Romolo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Palcani ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Palcani, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Palcani Romolo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 56. — GUALTIERI.

(7565)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Palombelli Filippo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Palombelli Filippo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 22 luglio 1932-X, con la quale il predetto Palombelli ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Palombelli, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Palombelli Filippo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 54. — GUALTIERI.

(7566)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Paolillo Eduardo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Paolillo Eduardo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 23 luglio 1932-X, con la quale il predetto Paolillo ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Paolillo, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Paolillo Eduardo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 53. — GUALTIERI.

(7567)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Pistrucci Goffredo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Pistrucci Goffredo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 20 luglio 1932-X, con la quale il predetto Pistrucci ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Pistrucci, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Pistrucci Goffredo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 51. — GUALTIERI.

(7568)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Pizzi Riccardo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Pizzi Riccardo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 26 luglio 1932-X, con la quale il predetto Pizzi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Pizzi, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Pizzi Riccardo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 52. — GUALTIERI.

(7569)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Rinaldi Arturo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Rinaldi Arturo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 25 luglio 1932-X, con la quale il predetto Rinaldi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Rinaldi, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Rinaldi Arturo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 62 — GUALTIERI.

(7570)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1932.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Fontanasanta in Ripaldina (Pavia) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduta la lettera 3 novembre 1932, n. 29811, di S. E. il prefetto di Pavia;
Considerata l'opportunità di provvedere al riordinamento della Cassa rurale di Fontanasanta in Ripaldina (Arena Po) in provincia di Pavia;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Fontanasanta in Ripaldina (Arena Po), in provincia di Pavia, è sciolto, ed il sig. Natale Vercesi fu Giuseppe è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della citata legge 6 giugno 1932, numero 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7614)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1932.
Autorizzazione alla Banca agricola di Cavezzo ad istituire una filiale nel comune di San Prospero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima cooperativa « Banca agricola di Cavezzo », è autorizzata ad istituire una propria filiale nel comune di San Prospero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(7615)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1932.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire un « ufficio cambio » presso la nuova stazione marittima di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, convertito nella legge 29 marzo 1929, n. 711, che approva lo statuto del Banco di Napoli;
Veduta la richiesta, in data 9 novembre 1932, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire in apposito locale della nuova stazione marittima di Napoli, un ufficio cambio alla dipendenza della sede di Napoli dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(7616)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 592 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sgagliardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sgagliardich Arturo, figlio del fu Pietro e di Mandussich Maria, nato a Pola l'8 maggio 1907 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 47, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gagliardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli, nati a Pola: Bruno il 26 giugno 1909; Alessandro, l'8 settembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6006)

N. 597 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sgagliardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sgagliardich Luciano, figlio di Pietro e di Coppe Anna, nato a Pola il 12 luglio 1898 e abitante a Pola, via Badoglio n. 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gagliardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosaz Eufemia di Matteo e di Poldrugo Caterina, nata a Pola il 2 ottobre 1904, ed ai figli, nati a Pola: Luciano, l'11 ottobre 1922; Mario, l'8 giugno 1925; Carlo, il 28 gennaio 1927; Francesco, il 12 aprile 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6007)

N. 593 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sgagliardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sgagliardich Bernardo, figlio di Pietro e di Coppe Elena, nato a Pola il 5 febbraio 1886 e abitante a Pola, via Defranceschi n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gagliardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bersani Enrica fu Francesco e di Cop Elena, nata a Pola il 26 novembre 1887, ed ai figli, nati a Pola: Elvira, il 29 luglio 1922, Silvio, il 23 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6004)

N. 591 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sgagliardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sgagliardich Antonio, figlio del fu Domenico e di Turcovich Natalia, nato a Gallesano (Pola) il 25 agosto 1888 e abitante a Gallesano n. 49, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gagliardi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6005)

N. 599 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sgagliardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sgagliardich Raimondo, figlio di Giorgio e di Cordich Giuseppina, nato a Pola il 25 giugno 1895 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gagliardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sgagliardich Giovanna fu Antonio e di Milotich Giovanna, nata a Pola il 2 agosto 1899, ed ai figli, nati a Pola: Adelma, il 6 aprile 1919; Anselmo, il 27 agosto 1921; Arduino, il 14 febbraio 1923; Rosita, il 19 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6008)

N. 609 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smak Luigi, figlio del fu Giuseppe e della fu Tamaro Maria, nato a Pola, il 13 febbraio 1889 e abitante a Pola, via Verudolla n. 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6009)

N. 606 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smak Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Miliavaz Lucia, nato a Pola il 25 giugno 1867 e abitante a Pola, via Verudella n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morella Giovanna di Giovanni e fu Mussich Elisabetta, nata a Fiume il 10 dicembre 1871, ed ai figli, nati a Fiume: Giacomo, il 17 settembre 1900; Teodora, il 9 novembre 1902, ed ai figli nati a Pola: Giuseppina, il 18 gennaio 1905; Daniza, il 15 maggio 1909; Casimiro, il 20 dicembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6010)

N. 783 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Poropat » e « Sablian » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Sablin Antonia ved. Poropat, figlia del fu Francesco e di Maria Antich, nata a Pola il 19 gennaio 1895 e abitante a Pola, via del Belgio n. 214, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sabbiani » e « Poretti » (Sabbiani Antonia ved. Poretti).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Poretti » anche ai figli del fu Giovanni Poropat, nati a Pola: Giovanni, il 9 novembre 1912; Romana, il 7 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6011)

N. 39 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ulianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di retto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Ulianich Fortunato, figlio del fu Giovanni e di Pierina Scarpa, nato a Rovigno d'Istria il 9 febbraio 1896 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Curto di Giusto e di Caterina Godena, nata a Rovigno d'Istria il 4 settembre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6012)

N. 787 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pussig » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pussig Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Brumat Anna, nato a Gorizia il 1° settembre 1871 e abitante a Pola, via Kandler n. 76, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pussini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Monai Maria fu Giorgio e di Trevisan Benedetta, nata a Pola il 13 agosto 1871, ed ai figli, nati a Pola: Jolanda, il 4 marzo 1902; Giorgio, il 14 novembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5996)

N. 786 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pussig » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pussig Corrado, figlio di Giovanni e di Monai Maria, nato a Pola il 30 novembre 1899 e abitante a Pola, via Badoglio n. 28, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pussini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Colombis Giovanna di Nicolò e di Duriava Antonietta, nata a Cherso il 4 dicembre 1901, ed alla figlia Clara, nata a Pola il 4 giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5997)

N. 785 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pus » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta.

Il cognome del sig. Pus Luigi, figlio del fu Luigi e della fu Tich Maria, nato a Pola il 1° gennaio 1872 e abitante a Pola, via Besenghi n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sarnitz Giulia fu Giuseppe e fu Sontacchi Anna, nata a Rovigno il 27 maggio 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5998)

N. 812 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puhali » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Busdon Maria ved. Puhali, figlia di Simone e della fu Maria Gherbaz, nata a Lanischie il 5 giugno 1862 e abitante a Pola, via Dignano n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pocali » (Busdon Maria ved. Pocali).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5999)

N. 811 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che i cognomi « Puhali-Chervatin-Petech » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Puhali Maria ved. Chervatin-Petech, figlia di Giuseppe e della fu Vratovich Anna, nata a Lanischie l'11 gennaio 1861 e abitante a Pola, Monte Castagner n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pocali Crevatin-Gallo » (Pocali Maria ved. Crevatin-Gallo).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6000)

N. 782 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puhalj » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Saina Caterina ved. Puhalj, figlia di Giacomo e di Sferco Caterina, nata a Lanischie (Silino) il 21 novembre 1877 e abitante a Valmale (Pola) n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pocali » (Saina Caterina ved. Pocali).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Pocali » anche ai figli del fu Matteo Puhalj: Antonio, nato a Lanischie il 2 gennaio 1902; Vladimiro, nato a Lanischie il 10 marzo 1904; Caterina, nata a Lanischie il 24 luglio 1905; Albina, nata a Pola il 26 novembre 1908; Elisabetta, nata a Pola il 12 novembre 1910, nonchè al nipote Gualtiero, illegittimo di Caterina, nato a Pola il 19 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6001)

N. 784 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puhalj » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puhalj Giovanni, figlio di Giacomo e di Busdon Maria, nato a Lanischie il 23 giugno 1893 e abitante a Pola, via Dignano n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pocali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zacchigna Caterina di Pietro e fu Stefancich Antonia, nata a Pola il 6 marzo 1901, ed al figlio Nevenko, nato a Pola il 1° novembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6002)

N. 242 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rachich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rachich Antonio, figlio di Antonio e della fu Fiuman Fosca, nato a Promontore (Pola) il 29 ottobre 1882 e abitante a Promontore n. 138, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Racchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perissa Caterina fu Pietro e di Micovillovich Giustina, nata a Promontore il 10 giugno 1882, ed ai figli, nati a Promontore: Antonio, il 10 gennaio 1904; Fosca, il 17 febbraio 1905; Vittorio, l'11 novembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6003)

N. 50-85 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glesic Biagio di Ignazio e di Teresa Brankovic, nato a Sambasso il 10 novembre 1852 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Glesic Anna di Giuseppe Belingar, nata a Raunizza il 22 dicembre 1859, moglie;

Glesic Giuseppe di Biagio, nato a Sambasso il 13 aprile 1886, figlio;

Glesic Francesco di Biagio, nato a Sambasso il 29 settembre 1899, figlio;

Glesic Raffaela di Luigi, nata a Sambasso l'8 ottobre 1903, nuora;

Glesic Anna di Francesco, nata a Sambasso il 4 ottobre 1928, nipote;

Glesic Sofia di Francesco, nata a Sambasso il 21 marzo 1930, nipote;

Glesic Leopoldo di Francesco, nato a Sambasso il 3 marzo 1932, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7045)

N. 50-373 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Korsic ved. Valeria nata Bajc fu Antonio Bajc e di Matilde Mosettic, nata a Ranziano il 2 dicembre 1891 e residente a Gorizia, piazza Sant'Antonio 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Sonja fu Vladimiro, nata a Ranziano il 31 ottobre 1910, figlia;

Korsic Xenia fu Vladimiro, nata a Ranziano il 20 dicembre 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7046)

N. 50-374 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Kamuscic Stefano fu Antonio e di Erzetic Maria, nato a Restocina (Dolegna) il 2 settembre 1879 e residente a Dolegna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camusi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kamuscic Luigia fu Antonio Fikfak, nata a Nosna il 20 novembre 1880, moglie;

Kamuscic Rodolfo, nato a Restocina il 26 luglio 1908, figlio;

Kamuscic Antonio, nato a Restocina il 16 febbraio 1910, figlio;

Kamuscic Lidia, nata a Restocina il 5 marzo 1911, figlia;

Kamuscic Antonia, nata a Restocina il 26 febbraio 1914, figlia;

Kamuscic Giustina, nata a Restocina il 5 luglio 1921, figlia;

Kamuscic Maria fu Giuseppe Erzetic, nata a Restocina il 12 aprile 1852, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7047)

N. 50-1056 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bencic Giuseppina in Marassi fu Paolo e di Maria Mauric, nata a Quisca (San Martino di Quisca) il 18 agosto 1890 e residente a Quisca (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7048)

N. 50-367 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Giovanni fu Michele e della fu Maria Markovic, nato a Quisca (San Martino di Quisca) il 5 maggio 1883 e residente a Goregna (Salona d'Isonzo) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Korsic Luigia fu Giuseppe Tinta, nata a Goregna il 31 gennaio 1900, moglie;

Korsic Ignazio, nato a Goregna il 2 febbraio 1912, figlio;

Korsic Maria, nato a Goregna il 14 febbraio 1921, figlia;

Korsic Albina, nata a Goregna il 10 aprile 1922, figlia;

Korsic Vladimiro, nato a Goregna il 24 dicembre 1923, figlio;

Korsic Luigia Milena Anicova, nata a Goregna il 18 febbraio 1926, figlia;

Korsic Rosa fu Giovanni Kovacenscak, nata a Prepotto il 15 agosto 1856, suocera.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7051)

N. 50-346 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic-Lavrencic Luigi di Antonio e della fu Marcola Caterina, nato a Longo (Bergogna) il 3 aprile 1899 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci-Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Lavrencic Maria di Giuseppe Lazar, nata a Longo il 12 aprile 1899, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7052)

N. 50-647 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Bernardo fu Filippo e di Persolja Caterina, nato a Quisca (San Martino di Quisca) il 18 agosto 1874 e residente a Quisca (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Leopolda di Sebastiano Humar, nata a San Floriano il 7 marzo 1887, moglie;

Marinic Rodolfo di Rodolfo, nato a Quisca il 25 dicembre 1910, nipote;

Marinic Caterina fu Stefano Persolja, nata a Quisca il 15 novembre 1847, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7053)

N. 50-643 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Cirillo Metodo fu Giuseppe e di Marinic Maria, nato a Vedrignano (San Martino di Quisca) il 5 luglio 1882 e residente a Vedrignano (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Giuseppina fu Giovanni Koncut, nata a Vedrignano il 4 febbraio 1886, moglie;

Marinic Anna, nata a Vedrignano il 10 settembre 1911, figlia;

Marinic Cecilia, nata a Vedrignano il 22 novembre 1913, figlia;

Marinic Fiorita, nata a Vedrignano il 30 settembre 1919, figlia;

Marinic Angelo, nato a Vedrignano il 9 novembre 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7054)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sorteggio dei premi ai correntisti delle Casse di risparmio postali.

Alle ore 9 del 30 dicembre 1932-XI, presso l'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali, nei locali del palazzo di Piazza Dante in Roma, avranno inizio le operazioni di sorteggio dei premi relativi all'anno 1931, concessi ai titolari di libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore, giusta le disposizioni del R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Tale sorteggio si riferirà a 1097 premi, per un importo complessivo di L. 2.000.000, e verrà effettuato alla presenza del pubblico, con le modalità stabilite dal R. decreto n. 1033 del 15 maggio 1924.

(7619)

MINISTERO DELLE FINANZE

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE · DIVISIONE PENSIONI

Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1931 a tutto il 30 giugno 1932-X

CATEGORIE	CARICO esistente al principio dello esercizio 1931		CARICO dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1932		SOMMA delle colonne 2 e 3		SCARICO dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1932		RIMANENZA ossia carico netto alla fine del mese di giugno 1932	
1	2		3		4		5			
	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo
Pensioni ordinarie.										
Ministero delle finanze	17,470	81,457,638.20	1,255	8,417,383.34	18,725	89,875,021.54	2,146	4,851,661.10	16,579	85,023,360.44
Pensioni ex regime	12,988	37,336,956.13	172	546,636.20	13,160	37,883,592.33	760	2,661,681.73	12,400	35,221,910.60
Ministero di grazia e giustizia	9,607	57,434,663.17	730	5,727,406.16	10,337	63,162,069.33	687	3,095,161.18	9,650	60,066,908.15
Ministero degli affari esteri	260	2,713,136.82	20	197,437.09	280	2,910,573.91	14	101,867.27	266	2,808,706.64
Ministero delle colonie	124	1,096,870.03	20	81,316.53	144	1,178,186.56	11	56,035.27	133	1,122,151.29
Ministero dell'educazione nazionale	6,454	44,676,374.30	526	4,633,395.24	6,980	49,309,769.54	500	2,845,053.82	6,480	46,464,715.72
Ministero dell' interno	12,022	57,349,541.84	690	3,472,377.15	12,712	60,821,918.99	579	1,839,375.92	12,133	58,982,543.07
Ministero dei lavori pubblici	1,928	8,044,755.92	166	1,013,646.09	2,094	9,058,402.01	166	580,365.80	1,928	8,478,036.21
Ministero delle comunicazioni:										
a) Poste, telegrafi e telefoni	13,566	67,444,597.17	874	4,799,104.87	14,440	72,243,702.04	739	3,052,782.60	13,701	69,190,919.44
b) Marina mercantile	653	3,319,094.41	38	145,702.57	691	3,464,796.98	9	8,326.98	682	3,456,470.00
Ministero della guerra	47,069	234,999,300.96	2,963	17,917,095.16	50,032	252,916,396.12	2,335	8,494,889.20	47,697	244,421,506.92
Ministero della marina:										
a) Pensioni al personale civile e militare	9,875	58,569,593.04	468	3,425,208.80	10,343	61,994,801.84	779	2,218,953.41	9,564	59,775,848.43
b) Id. id. operai	14,440	39,800,024.32	340	749,656.55	14,780	40,549,680.87	634	1,611,055.08	14,146	38,938,625.79
Ministero dell'aeronautica:										
a) Pensioni al personale civile e militare	345	1,537,423.39	105	448,550.80	450	1,985,974.19	15	104,493.53	435	1,881,480.66
b) Id. id. operai	35	52,660.75	2	2,400.00	37	55,060.75	—	—	37	55,060.75
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	1,689	9,149,138.61	155	853,657.43	1,844	10,002,796.04	90	360,661.46	1,754	9,642,134.58
Ministero delle corporazioni	35	167,398.84	57	184,445.05	92	351,843.89	8	31,537.28	84	320,306.61
Azienda autonoma statale della strada	141	159,745.02	80	80,625.76	221	240,370.78	—	—	221	240,370.78
TOTALE pensioni ordinarie	148,701	705,308,912.92	8,661	52,696,044.79	157,362	758,004,957.71	9,472	31,913,901.63	147,890	726,091,056.08
Pensioni straordinarie	30,949	25,134,255.87	1,543	926,406.89	32,492	26,060,662.76	2,468	1,963,317.24	30,024	24,097,345.52
TOTALE GENERALE	179,650	730,443,168.79	10,204	53,622,451.68	189,854	784,065,620.47	11,940	33,877,218.87	177,914	750,188,401.60

Roma, addì 26 novembre 1932 - Anno XI.

Il direttore capo della divisione pensioni: RONCHETTI

Il capo del personale: MICHELE RAMPINI.

(7601)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.